

AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 273 DEL D. Lgs. 152/06 O DELLA PREVIGENTE NORMATIVA (D.P.R. 203/88).

La costruzione e l'esercizio della centrale, costituita da 4 turbogas da 26 MW, è stata autorizzata con Decreto Ministeriale del 10/04/1972.

All'emanazione del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (pubblicato sulla G.U. n. 140 del 16/6/1988 ed entrato in vigore in data 1/7/1988) la centrale rientrava pertanto tra gli "impianti esistenti" ai sensi dell'art. 2, comma 10, del D.P.R. 203/88, soggetti alla disciplina specifica per le centrali termoelettriche dettata dall'art. 17 del medesimo decreto.

Ai sensi dunque dell'art. 17, commi 4 e 5, e degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88, in data 22/6/1989 è stata presentata ai Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità e in data 27/06/89 alla Regione Marche domanda di autorizzazione alla continuazione delle emissioni in atmosfera della centrale (All. 20).

Successivamente, con D.M. 12 luglio 1990 sono state emanate le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 203/88.

In particolare, il paragrafo C (criteri temporali di adeguamento per gli impianti esistenti) dell'allegato 3/A (grandi impianti di combustione) al D.M. 12 luglio 1990 ha previsto che le imprese con più impianti potessero presentare (con le stesse modalità di cui agli artt. 12,13, 15 e 17 del D.P.R. 203/88) i progetti di adeguamento delle emissioni per gli impianti esistenti in modo tale che i valori limite di emissione posti dal medesimo D.M. fossero rispettati entro il 31/12/1997 per almeno il 35% della potenza termica totale installata dall'impresa, entro il 31/12/1999 per almeno il 60% ed entro il 31/12/2002 per il totale degli impianti.

Con lettera Enel prot. 9194 del 19/07/1991 ai Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità è stato dichiarato l'adeguamento dei turbogas in ciclo semplice, tra cui la centrale di Camerata Picena, al D.M.12 luglio 1990, senza necessità di interventi.

In virtù della documentazione sin qui elencata, la continuazione delle emissioni della centrale di Camerata Picena dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 203/88 è pertanto pienamente conforme al regime autorizzatorio derivante dal D.P.R. 203/88, dal D.M. 12 luglio 1990 ed oggi dal D.Lgs.152/06, art. 267 comma 3, con la presente domanda di AIA.

---

P.S.

Riguardo i limiti alle emissioni ed il loro controllo, le turbine a gas già autorizzate nell'aprile 2006 sono escluse dall'applicazione dell'art. 273 del D.Lgs.152/06 (comma 15 punto l) ed i limiti alle emissioni sono disposti dalla parte III dell'allegato I, punto (4) "turbine a gas fisse" per NOx e CO, senza obbligo di monitoraggio in continuo.

Con riferimento al CO, la cui misura in continuo è stata disposta dal D.P.C.M. 2/10/95

ed oggi dall'art. 294 del D.Lgs.152/06, in accordo con le considerazioni generali espresse dal Ministero dell'Ambiente per gli impianti di emergenza con funzionamento limitato nel tempo (nota 29/3/1996), Enel ha comunicato l'intenzione di non installare le apparecchiature di misura in continuo sugli impianti turbogas in ciclo aperto, acquisita la non rilevanza di tale misura (nota 2/12/1996). Tali considerazioni rimangono e sono a tutto oggi valide.